

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 84/29/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito della cessazione della propria attività, la Sig.ra PA. SE., titolare della omonima ditta, come in atti rappresentata ed assistita, presentava al competente Ufficio, istanza di rimborso di un'eccedenza per IVA anno 2004, da ritenersi respinta per intervenuto silenzio rifiuto da parte dell'A.F.. Detto provvedimento di reiezione veniva tempestivamente impugnato di fronte alla competente Commissione Tributaria Provinciale di Brescia al fine di sentir riconoscere il diritto al negato rimborso (€ 39.691,00) dovendosi escludere l'operatività nel caso di specie, dell'art.21 D.Lgs n.546/1992, come preteso dall'Ufficio a supporto della eccepita decadenza dalla vantata pretesa. L'adita Commissione, con sentenza n. 33 del 28/4-19/5/2009 accoglieva il ricorso a spese compensate. Di qui l'appello dell'Ufficio Finanziario cui si oppone la società per la conferma delle impugnata decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il diritto della contribuente all'invocato rimborso appare fondato, come pure va esente da critiche la modalità posta in essere per la sua realizzazione.

Appare determinante al fine, lo status di soggetto non più operante sul mercato per cessata attività che esclude, in quanto tassativamente previsto, il ricorso alla normativa specifica in tema di IVA in ordine ai tempi e modi del rimborso che impone il rispetto di tassative formalità presupponenti la persistenza del rapporto tributario tra contribuente e Fisco del tutto carente nel caso che ci occupa. Ne consegue come corollario, la palese tempestività

dell'esperita azione di ripetizione dell'importo IVA versato in eccesso ed ancor prima, la azionabilità del credito vantato in quanto da assoggettarsi alla normale prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 CC per effetto della sua intervenuta cristallizzazione in conseguenza del venir meno dell'attività imprenditoriale della Palazzi alla data del 31/12/2004. A quest'ultima, come giustamente rilevato dai primi Giudici, non restava altra via, una volta segnalato il proprio credito nei previsti modi in sede di dichiarazione annuale Mod. Unico 2005 ed averlo contestualmente esposto a rimborso nel quadro e rigo di pertinenza, che reiterare la richiesta con apposita istanza all'Ufficio in quanto inadempiente, quell'istanza sulla quale a suo tempo si era formato l'impugnato silenzio rifiuto. La mancata presentazione del modello VR sul quale tanto ha insistito l'Ufficio, per quanto sin qui esposto, non può assumere alcun rilievo preclusivo al riferito rimborso e tantomeno rappresentare un ostacolo all'attività di controllo dell'asserito credito IVA da parte dell'appellante attesa l'inerzia di quest'ultimo manifestata di fronte a fatti e circostanze da tempo a sua conoscenza. Facciamo nostro l'orientamento sul punto della Corte di Cassazione che con uniforme e costante indirizzo ha ritenuto che "....ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 38 bis, il credito del contribuente per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, versata in misura superiore al dovuto, si consolida decorsi due anni dal termine per la presentazione della dichiarazione annuale senza che l'amministrazione finanziaria abbia notificato alcun avviso di rettifica o di accertamento ed è esigibile alla scadenza dei successivi tre mesi. Pertanto, il termine di prescrizione decennale del diritto al rimborso decorre a partire da due anni e tre mesi dalla data di presentazione della dichiarazione annuale, non essendo il diritto medesimo esigibile prima del decorso di detto termine (Cass. 19510/03, 15679/04). " (Cass. Sez. 5° Sent. n.28024/2008). La condanna alle spese segue la soccombenza.

P.Q.M.

La Commissione respinge l'appello dell'Ufficio e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado. Condanna l'Ufficio al pagamento delle spese del grado a favore dell'appellata, liquidate complessivamente in € 2000,00 (per diritti ed onorari) oltre accessori.